Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/35_2025

Losanna, 19 dicembre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 4 dicembre 2025 (6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023)

Commercializzazione dei diritti mediatici della FIFA: conformi al diritto federale le condanne e i proscioglimenti pronunciati dal Tribunale penale federale

Il Tribunale federale respinge i ricorsi concernenti le condanne e i proscioglimenti pronunciati dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale in relazione alla commercializzazione dei diritti mediatici della FIFA. Le condanne dell'allora segretario generale della FIFA e di un'altra persona per corruzione privata passiva, rispettivamente attiva, sono conformi al diritto federale. Lo stesso vale per la condanna dell'allora segretario generale per falsità in documenti nonché per il proscioglimento dei tre accusati in relazione all'accusa di amministrazione infedele qualificata. L'istanza precedente deve emanare una nuova decisione concernente le conseguenze finanziarie delle condanne.

Tra la fine del 2013 e il 2015, l'allora segretario generale della FIFA aveva ottenuto dei vantaggi economici, in relazione a un bene immobiliare, dal dirigente di un gruppo mediatico. La FIFA intendeva concludere con suddetto gruppo un contratto del valore di quasi mezzo miliardo di dollari per l'assegnazione dei diritti mediatici per le Coppe del Mondo 2026 e 2030 e per altri eventi che si sarebbero tenuti nello stesso periodo in Medio Oriente e nel Nord Africa. Inoltre, in contropartita di tre versamenti corruttivi effettuati da un'altra persona per un importo complessivo di 1,25 milioni di Euro, l'allora segretario generale della FIFA doveva utilizzare il suo potere di apprezzamento in relazione alle candidature di due società per la commercializzazione esclusiva dei diritti

mediatici della FIFA in Italia per le Coppe del Mondo 2018, 2022, 2026 e 2030 e per altri eventi, nonché in Grecia per le Coppe del Mondo 2026 e 2030 e per altri eventi. Per mascherare la natura corruttiva dei tre versamenti, l'allora segretario generale della FIFA li aveva contabilizzati a titolo di prestiti a lungo termine nei bilanci 2013 e 2014 di una società che gli apparteneva.

Nel 2020 la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto l'allora segretario generale della FIFA colpevole di ripetuta falsità in documenti e lo ha prosciolto dagli altri capi d'imputazione (amministrazione infedele qualificata, corruzione privata passiva). La Corte penale ha prosciolto le due persone coimputate. Nel 2022 la Corte d'appello del Tribunale penale federale ha riconosciuto l'allora segretario generale della FIFA colpevole di ripetuta falsità in documenti e di ripetuta corruzione privata passiva. Ha riconosciuto colpevole di corruzione attiva la persona che aveva versato 1,25 milioni di Euro e ha prosciolto gli imputati dagli altri capi d'accusa. La Corte d'appello ha condannato l'allora segretario generale della FIFA a una pena detentiva di undici mesi e a una pena pecuniaria, entrambe sospese condizionalmente, nonché l'altra persona riconosciuta colpevole di corruzione passiva a una pena detentiva di dieci mesi sospesa condizionalmente.

Il Tribunale federale respinge i ricorsi interposti dalle due persone condannate. Per contro, accoglie parzialmente il ricorso presentato dal Ministero pubblico della Confederazione in merito alla questione di un'eventuale ordine di confisca o di un eventuale risarcimento equivalente, in relazione ai versamenti corruttivi di 1,25 milioni di Euro. La Corte d'appello del Tribunale penale federale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio tale questione. Dovrà quindi pronunciarsi in merito.

Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente non ha violato il diritto federale escludendo il verificarsi di un danno per la FIFA e confermando il proscioglimento dell'allora segretario generale della FIFA dall'accusa di amministrazione infedele qualificata nonché degli altri due coimputati dall'accusa di istigazione a tale reato. La Corte d'appello poteva ritenere che, in considerazione delle circostanze concrete, il solo fatto che l'allora segretario generale della FIFA avesse omesso di presentare un rendiconto e di restituire i vantaggi ottenuti non aveva danneggiato gli interessi patrimoniali della FIFA ai sensi del diritto penale.

All'istanza precedente non può neppure essere rimproverata una violazione del diritto federale (sulla base del diritto allora vigente) in relazione alle condanne per corruzione privata passiva, rispettivamente attiva. Non è arbitrario ritenere che sussistevano dei "patti corruttivi" tra l'allora segretario della FIFA e l'altra persona in relazione alla commercializzazione dei diritti mediatici in Italia e in Grecia, essendo tali patti astrattamente idonei a influenzare la concorrenza tra gli agenti. Infine, deve essere confermata anche la condanna dell'allora segretario generale della FIFA per falso in documenti. In questo contesto, non è arbitraria la constatazione della Corte d'appello, secondo la quale l'allora segretario generale della FIFA fosse consapevole della natura menzognera della contabilizzazione dei tre versamenti quali prestiti a lungo termine.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 19 dicembre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 6B_973/2023.